



proc. un. R.D.C.35-1/2023

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 74 e seguenti CCI dai fini della omologa del concordato minore proposto da BAR OPERA PRIMA DI PUGLIESE IOLE SOFIA (c.f. PGLLSF78R63A485N) assistita dall'avv. IVAN NOTARISTEFANO (c.f. NTRVNI72M25C632R) in data 20 settembre 2023 ;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato, dott. ssa Mariangela Andreoli,

OSSERVA

Il ricorrente, esercente attività di impresa, dichiara di essere in possesso dei requisiti ex art 2 comma 1 lett. c) per l'accesso alla procedura e di proporre concordato minore ai sensi dell'articolo 74 e seguenti CCI.

Lo strumento del concordato minore è, pertanto, ammissibile.

La ricorrente propone il pagamento dei creditori prededucibili nella misura del 100%, del creditore privilegiato ipotecario (ipoteca giudiziale per DI) con complessivo credito di € 33.828,86 nella misura dell'86,41%, dei privilegiati mobiliari nella misura dell'1,50% e dei chirografari nella misura dello 0,86%.

Il piano concordatario prevede la continuità della attività e pagamento entro 48 mesi di complessivi € 40.000,00 da corrispondere in rate di 5.000,00 € cadauna (otto tranches per un arco temporale di quattro anni a partire dalla data di omologa del piano), somme messe a disposizione da un soggetto terzo.

RILIEVI:

- per i crediti indicati come prededucibili, l'articolo 6 CCI lett. d) riconosce la prededuzione ai crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi, la lettera a) riconosce tout court la prededuzione per i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa. Ne

conseguenze che i compensi del legale e dell'advisor non risultano tout court coperti dalla invocata prededuzione;

- il piano di concordato minore non contempla alcun costo di continuità aziendale nei 4 anni di esecuzione, verosimilmente in ragione del fatto che la ricorrente ha dovuto rinunciare all'attività di Bar, cedendolo, e cercando un lavoro come dipendente. Deve piuttosto ritenersi la natura liquidatoria del concordato minore presentato e, per l'effetto, l'applicazione dell'articolo 74 CCI comma 2. A tali fini la "misura apprezzabile" richiesta dalla disciplina può essere mutuata dall'articolo 84 CCI atteso il richiamo dell'articolo 74 ultimo comma CCI. Sul punto il piano non prevede una maggiore soddisfazione del 10% rispetto alla alternativa liquidatoria.
- il piano prospetta pagamento della somma da parte di soggetto terzo del quale non si indica intestazione, solvibilità e terzietà;
- nel valutare il merito creditizio l'OCC si sofferma sui finanziamenti n. 8/MO9/0/03245613 acceso il 30/04/2020 di originari € 25.000,00 e il n. 0/MO9/03297165 acceso il 27/08/2020 di originari € 5.000,00, entrambi con Banca Intesa, a supporto delle PMI coperti al 100% dal Fondo di Garanzia introdotto dal Decreto Liquidità (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23) in seguito all'emergenza Covid 19. La previsione di soddisfazione del creditore in piano è dello 0,86%.

Sul punto va chiarito che resta ferma la garanzia privilegiata che assiste il creditore FONDO DI GARANZIA il quale, in ipotesi di richiesta di pagamento da parte della BANCA INTESA garantita, interviene in surroga per l'intero con rango privilegiato. Sul punto non viene appostato alcun fondo rischi per l'evenienza o esclusa tale necessità per esplicitate ragioni.

Nel documento CRIF allegato dall'OCC emerge che alla data del 28.02.2023 le rate scadute e non pagate ammontavano a n. 2.

Resta altresì l'assenza di effetto esdebitatorio rispetto al debito residuo che il creditore BANCA INTESA potrà, se non lo ha già fatto, richiedere al FONDO con diritto di rivalsa di questi sulla ricorrente.

Ritenuto di sollecitare chiarimenti ed integrazioni sui rilievi mossi

PQM

concede 15 giorni per chiarimenti ed integrazioni

Si comunichi alla dott.ssa ANDREOLI MARIANGELA nominata dall'OCC e al ricorrente

Lanciano 30.10.2023

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso